

**TRIBUNALE DI CATANZARO**  
**SEZIONE LAVORO**  
**Decreto fissazione udienza**

Il Giudice dott. Francesco Aragona,  
letto il ricorso che precede;  
visti gli artt. 415 e 416 c.p.c.;

**FISSA**

l'udienza del **19.04.2024** per la discussione della causa;  
visto l'art. 127-ter c.p.c.;

**DISPONE**

che la predetta udienza **si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta"**, contenenti istanze e conclusioni che tengano luogo della discussione, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato, nonché espressa rinuncia delle parti a comparire personalmente, con partecipazione dei soli difensori, avvertendo che, in mancanza di tale rinuncia, si procederà alla celebrazione dell'udienza in modalità diversa, che sarà comunicata in data successiva a quella d'udienza;

**ASSEGNA**

alle parti **termine fino alle ore 8,30 del giorno della fissata udienza** per il deposito telematico delle note scritte di udienza, avvertendo che il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in udienza;

**AVVERTE**

che verrà adottato fuori udienza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note di trattazione scritta, il provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio;  
che la lettura del dispositivo, o la lettura del dispositivo e della motivazione contestuale, saranno sostituite, rispettivamente, dal deposito telematico del dispositivo, o dal deposito telematico della sentenza, nello stesso giorno dell'udienza;  
che le parti possono presentare istanza motivata di trattazione in presenza entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; l'istanza sarà decisa nei cinque giorni successivi; in caso di istanza congiunta si provvederà in conformità. L'accoglimento dell'istanza di trattazione in presenza potrà comportare per ragioni organizzative l'eventuale differimento dell'udienza ad altra data;



DISPONE

che le notifiche siano effettuate dalla parte ricorrente nei termini di legge.

Rilevato che la notificazione del ricorso nei modi ordinari ai soggetti controinteressati è sommamente difficile per il rilevante numero di tali destinatari;

considerato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 c.p.c. non appare idonea al raggiungimento dello scopo, attesa la natura del rito prescelto dalla parte ricorrente;

letto l'art. 151 c.p.c.;

vista l'istanza avanzata da parte ricorrente;

DISPONE

che la notificazione del ricorso e del presente decreto sia eseguita, nel rispetto dei termini di legge, nei confronti dei soggetti controinteressati mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, di avviso contenente i seguenti dati:

- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate;
- sunto dei motivi del ricorso;
- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "Tutti i soggetti potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento della domanda, siccome inseriti o aspiranti ad essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), costituite, ex O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, per il conferimento di incarichi di supplenza valide per il biennio 2022/2024 nella Provincia di Catanzaro, in quanto docenti abilitati all'insegnamento e virtualmente controinteressati potendo essere scavalcati in graduatoria".

Catanzaro, lì 29.05.2023

Il Giudice del Lavoro

Francesco Aragona

